



REPUBBLICA ITALIANA

16945/16 Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Reclamo sentenza di fallimento

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 8131/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente - Rep. Cron. 16945
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere - Ud. 14/06/2016
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere - PU
- Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8131-2012 proposto da:

(omissis) S.R.L. (p.i. (omissis)), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) , che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria;


2016

1174

- **ricorrente** -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (omissis) S.R.L., in persona del Curatore dott. (omissis) , elettivamente



domiciliata in (omissis) , presso
l'avvocato (omissis) , rappresentato e difeso
dall'avvocato (omissis) , giusta procura in calce
al controricorso;

- **controricorrente** -

contro

(omissis) S.P.A., (omissis) ;

- **intimati** -

Nonché da:

(omissis) S.P.A. (c.f. (omissis)) ,

in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in (omissis) ,
presso l'avvocato (omissis) , rappresentata e
difesa dall'avvocato (omissis) , giusta procura
in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- **controricorrente e ricorrente incidentale** -

contro

(omissis) S.R.L. (p.i. (omissis)) , in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall'avvocato (omissis) , che lo rappresenta e
difende, giusta procura in calce alla memoria;

- **controricorrente al ricorso incidentale** -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (omissis) S.R.L., (omissis)

(omissis);

- intimati -

avverso la sentenza n. 85/2012 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 14/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato (omissis) che ha chiesto l'accoglimento;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale (omissis), l'Avvocato (omissis) che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale e condanna la parte soccombente alle spese.



8131-12

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 14-2-2012 la corte d'appello dell'Aquila rigettava il reclamo proposto dalla (omissis) s.r.l. avverso la sentenza con la quale il tribunale di Teramo ne aveva dichiarato il fallimento su istanza dei creditori (omissis) e (omissis) (omissis) s.p.a.

Riteneva di gran lunga superata la soglia dell'esposizione afferente i debiti scaduti, tenuto conto delle risultanze acquisite nel corso dell'istruttoria prefallimentare, anche a prescindere dal credito vantato dalla banca.

In sintesi osservava: - che, in relazione ai titoli cambiari prodotti dalla banca, le norme sul disconoscimento di scrittura privata e sulla conseguente necessità di verifica non potevano applicarsi in sede fallimentare, essendo rimessa al giudice la valutazione *incidenter tantum* di ogni contestazione dei crediti vantati; - che era stata invero acquisita una scrittura ricognitiva di ingenti debiti nei confronti della banca, sottoscritta dall'amministratore (omissis) (omissis) su carta intestata della (omissis) s.r.l.; - che non era rilevante la circostanza che la banca, il cui credito era rimasto insoddisfatto, fosse intervenuta in una procedura esecutiva promossa da terzi; - che



l'ulteriore credito erariale era esigibile, non potendo la fallita giovare della cd. moratoria fiscale ex art. 5, 3° comma, del d.l. n. 39 del 2009 in relazione agli eventi sismici della zona, sia perché essa non aveva sede legale od operativa nei comuni facenti parte del "cratere" (omissis), sia perché in ogni caso si trattava di debiti già da tempo scaduti; - che l'insolvenza era desumibile dalla progressiva costante crescita dell'indebitamento risultante dai bilanci, a fronte della speculare progressiva e costante contrazione dei ricavi, nonché dai numerosissimi protesti anche per rilevanti importi; - che il debito fiscale - ammontante a oltre 900.000,00 euro - era stato accertato dalla guardia di finanza nel corso di indagini penali e i relativi documenti, prodotti in sede di precisazione delle conclusioni, potevano essere utilizzati in quanto divenuti accessibili solo a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini e, in ogni caso, in base ai poteri istruttori attribuiti al giudice fallimentare.

Avverso la sentenza della corte d'appello, la società (omissis) ha proposto ricorso per cassazione sorretto da sette motivi.

Si sono costituite con controricorsi la curatela del fallimento e la (omissis) s.p.a., quest'ultima proponendo un motivo di ricorso incidentale condizionato



al quale la ricorrente principale ha replicato con controricorso. Si è poi costituita la (omissis)

(omissis), incorporante (omissis) s.p.a.

Infine le parti hanno depositato una memoria

Motivi della decisione

I. - Nel ricorso principale si deducono:

- (i) violazione e falsa applicazione dell'art. 15, 9° comma, della l. fall. per insussistenza del requisito di fallibilità, posto che l'istanza di fallimento di (omissis) (omissis) si era basata su titoli cambiari disconosciuti, rispetto ai quali l'istante non si era valsa della verifica;
- (ii) violazione e falsa applicazione dell'art. 15 legge fall., dovendo ritenersi applicabili in sede fallimentare le norme sul disconoscimento di scrittura privata;
- (iii) contraddittoria motivazione della sentenza a proposito della ritenuta inapplicabilità delle dette norme;
- (iv) omessa motivazione su fatto controverso decisivo, atteso che le missive portanti la pretesa ricognizione di debito, richiamata dalla corte d'appello, erano state a loro volta disconosciute;
- (v) consequenziale violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e seg. cod. proc. civ. in ordine al medesimo profilo;



(vi) violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.l. n. 39 del 2009 e delle successive ordinanze del p.c.m. quanto ai debiti fiscali dei soggetti colpiti dal sisma (omissis) ;

(vii) omessa motivazione su fatto controverso decisivo inerente la valutazione dell'utile di esercizio dell'anno 2008.

II. - Con l'unico motivo del ricorso incidentale la (omissis) (omissis) ascrive invece alla sentenza di non aver considerato che essa difettava di titolarità passiva rispetto alle questioni e alle domande specificamente proposte dalla reclamante, avendo richiesto il fallimento non in proprio ma in nome e per conto della (omissis) (omissis) .

III. - All'esame del ricorso principale è da anteporre la premessa che per gli imprenditori commerciali insolventi, soggetti alle disposizioni sul fallimento, la dichiarazione di fallimento non ha luogo, ai sensi dell'art. 15, ult. comma, della l. fall., se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila.

La corte d'appello, nel caso specifico, ha accertato l'insolvenza in base ai bilanci della società relativi agli anni dal 2005 al 2008, stante la progressiva



costante crescita dell'indebitamento (infine attestato come *infra*) e l'inesorabile decrescita dei ricavi, con numerosissimi protesti per rilevanti importi anche da parte di creditori diversi dagli istanti.

L'ammontare dei debiti è stato indicato: (a) in euro 915.706,24 quanto ai debiti verso l'erario, così "come allegato dalla curatela, senza contestazione specifica della reclamante"; (b) in euro 798.047,71 e in euro 829.986,30 quanto ai debiti attestati nello stato passivo esecutivo, rispettivamente, in privilegio e in chirografo.

IV. - Tanto premesso, nel ricorso principale si fanno questioni in ordine all'insolvenza sotto un duplice punto di vista: (a) in relazione all'indebitamento verso la banca; (b) in relazione al risultato di esercizio 2008.

L'ammontare dell'indebitamento e prima ancora, l'ammontare dei debiti scaduti al momento del fallimento, trova contestazione nei motivi da uno a cinque del ricorso principale - per questo suscettibili di unitario esame - in base al rilievo di avvenuto disconoscimento delle cambiali depositate da (omissis) e della scrittura ricognitiva di debito a firma del legale rappresentante della società.

Al riguardo questa corte ha già chiarito che le disposizioni di cui agli artt. 214 e segg. cod. proc.



civ., sul riconoscimento e la verifica della scrittura privata, non sono applicabili nel procedimento per dichiarazione di fallimento, tenuto conto del carattere sommario e camerale che tale procedimento ha conservato anche dopo la riforma della legge fallimentare e degli ampi poteri istruttori officiosi che spettano al giudice. Sicché il tribunale può accertare la genuinità della scrittura privata anche d'ufficio e con ogni mezzo (v. Sez. 1^a n. 11494-14, n. 14064-07).

Questa considerazione elide la rilevanza dell'argomento giuridico speso nei sopra detti motivi, almeno nella genericità del contrapposto enunciato che lo caratterizza.

Tuttavia reputa la corte di dover anche integrare l'orientamento da ultimo espresso nella sentenza n. 11494-14 appena citata, osservando che il problema sottostante non è solo correlato alla natura sommaria del procedimento prefallimentare, certamente ridefinito con accentuazione del profilo cognitorio dalla riforma infine attuata dal d.lgs. n. 169 del 2007 e dal d.l. n. 179 del 2012 ma ancora declinabile come peculiare in ragione della funzione e degli interessi sottesi e delle connesse esigenze di celerità e di speditezza.

Il problema è in verità legato all'oggetto stesso del procedimento per dichiarazione di fallimento, che non è



funzionale all'accertamento (o alla verifica) del credito della parte istante, ma all'accertamento dello stato d'insolvenza.

Il procedimento tende al riscontro dei presupposti per l'instaurazione della procedura concorsuale senza un preciso accertamento delle obbligazioni gravanti sull'imprenditore, e ogni modalità di disconoscimento del credito posto a base dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, permeata da tale specifica funzione, suppone l'indagine *incidenter tantum* per non trasformare l'oggetto del procedimento in guisa tale da farne un giudizio di cognizione sullo specifico credito posto a base dell'iniziativa di parte.

In altre parole, lo stato di insolvenza può (e deve) essere accertato in forza della situazione reale, non (solo) della situazione specificamente rappresentata dal creditore istante.

V. - Da tanto deriva il rigetto dei citati motivi da uno a cinque, attesa la situazione di insolvenza come complessivamente accertata dalla corte d'appello.

Invero è inammissibile il settimo motivo del ricorso principale, nel quale si lamenta una presunta omessa valutazione del risultato di esercizio del bilancio 2008, asseritamente attestato in perdita per soli euro 8.184,80.



Tale motivo è, da un lato, assertorio e involgente questione di pieno merito, considerato che la sentenza ha preso in esame il fatto storico di riferimento, valutandolo in termini affatto diversi, donde col citato settimo motivo si intende rimettere in discussione per l'appunto quella valutazione che, invece, è istituzionalmente riservata al giudice di merito; e dall'altro, anche a voler sorvolare su questo profilo, comunque involge una questione non decisiva, avendo la corte territoriale correttamente valutato l'insolvenza secondo globalità, in base all'andamento dell'attività d'impresa desumibile dai bilanci delle ultime quattro annualità e da forme classiche di esteriorizzazione dell'incapacità di soddisfacimento delle obbligazioni quali i protesti, oltre tutto elevati per somme rilevanti da distinti soggetti creditori (art. 5 legge fall.).

VI. - Il sesto motivo è a sua volta inammissibile, per difetto di interesse prima ancora per difetto di autosufficienza.

In esso è denunciata la violazione della cd. moratoria erariale ex d.l. 28 aprile 2009, n. 39, art. 5 convertito, con modificazioni, in l. 24 giugno 2009, n. 77, e successive ordinanze del presidente del consiglio dei ministri per i soggetti colpiti dal sisma

(omissis)



Può osservarsi che la ricorrente ha ommesso di precisare a quali fini la moratoria era stata in effetti invocata, se cioè in relazione alla verifica dello stato di insolvenza o del superamento della soglia dell'ammontare dei debiti scaduti. E questo non soddisfa il fine di autosufficienza del ricorso.

A ogni modo il rigetto delle restanti censure fa sì che lo scrutinio di codesta non avrebbe alcuna influenza sulla sentenza impugnata, in ogni caso destinata a rimanere ferma, con conseguente venir meno dell'interesse all'impugnazione (v. *ex aliis* Sez. un. n. 7931-13).

VII. - E' assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Le spese processuali seguono la soccombenza

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile; addì 14 giugno 2016.

Il Presidente

Il Consigliere estensore

